

STATUTO
DELLA SOTTOSEZIONE PPD DEL QUARTIERE DELLA TURRITA
DELLA SEZIONE DI BELLINZONA

Art. 1 **Denominazione e scopo**

Con la denominazione di “*Sottosezione PPD del Quartiere della Turrita*”, è costituita un’associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero (CC).

La Sottosezione della Turrita è integrata nell’organizzazione cantonale, distrettuale e comunale del PPD, dei quali riconosce Statuti e regolamenti, contribuendo allo sviluppo della società e all’organizzazione secondo i principi della *libertà*, della *solidarietà* e della *responsabilità* definiti dal Partito cantonale e da quello svizzero.

Art. 2 **Appartenenza**

Possono aderire all’Associazione tutti i cittadini svizzeri domiciliati nel Quartiere di Bellinzona, i cittadini originari del già Comune domiciliati fuori Cantone o all’estero, di almeno 16 anni d’età e che condividono gli ideali e i principi del Partito.

I cittadini stranieri di almeno 16 anni d’età e che condividono gli ideali e i principi del Partito, possono partecipare all’attività del Partito.

Art. 3 **Organi**

Gli organi della Sottosezione sono:

- L’Assemblea
- Il Comitato
- La Revisione dei conti

Gli organi sono eletti ogni quadriennio, in concomitanza con le elezioni comunali e sono rieleggibili. La durata delle cariche è limitata a 12 anni, eventuali proroghe sono di competenza dell’Assemblea.

Art. 4 **L’Assemblea**

L’Assemblea comprende tutti i membri aderenti alla Sottosezione.

L’assemblea generale ordinaria è convocata dal Comitato una volta all’anno, di norma entro il 31 ottobre, con avviso personale per scritto o in forma

elettronica agli indirizzi noti, e con avviso sul sito della Sezione e sugli organi di stampa.

L'avviso deve essere spedito almeno quindici giorni prima dell'Assemblea generale e contenere l'ordine del giorno, nonché l'avvertenza che l'Assemblea potrà deliberare qualsiasi sarà il numero dei membri presenti.

Un'assemblea generale straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento, dal Comitato della Sottosezione o della Sezione o da 50 aderenti alla Sottosezione. In tal caso la richiesta scritta e motivata, andrà indirizzata al Comitato con l'elenco degli oggetti da porre all'ordine del giorno e l'assemblea dovrà svolgersi entro i due mesi seguenti la richiesta.

Art. 5 **Competenze dell'Assemblea**

Sono di competenza dell'Assemblea (vedi *art. 7 dello Statuto Sezione PPD di Bellinzona*):

- a) L'approvazione dello Statuto della Sottosezione.
- b) La nomina del Presidente e del Vicepresidente della Sottosezione, oppure di due Copresidenti.
- c) La nomina del Comitato e del/dei revisore/i.
- d) L'esame e il preavviso alla Sezione al riguardo di problematiche politiche di carattere comunale, nonché eventuali aspetti di portata distrettuale, cantonale e federale di interesse generale.
- e) La proposta all'Ufficio Presidenziale della Sezione PPD di Bellinzona dei candidati al Municipio, al Consiglio Comunale e la ratifica di eventuali altre cariche comunali e consortili di sua competenza.

Art. 6 **Deliberazioni dell'Assemblea**

L'Assemblea può deliberare esclusivamente sugli oggetti all'ordine del giorno.

L'ordine del giorno può venir modificato su richiesta di 2/3 dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a voto esplicito, per alzata di mano e alla maggioranza dei presenti.

Su richiesta, il sistema di voto può avvenire per scrutinio segreto o appello nominale.

Art. 7 **Il Comitato**

Il Comitato si compone di almeno 4 persone, di cui

- un Presidente della Sottosezione PPD del Quartiere e un Vicepresidente oppure di due Copresidenti
- e un segretario / cassiere (cariche separate o cumulabili).

Sono inoltre membri di diritto:

- i Municipalisti PPD del Quartiere
- i Consiglieri Comunali PPD del Quartiere
- i Presidenti di eventuali Commissioni consultative

Art. 8 **Nomina del Comitato**

Il Comitato è nominato dall'Assemblea della Sottosezione del Quartiere della Turrita ogni 4 anni, entro il 31 ottobre successivo al rinnovo dei poteri comunali.

Le eventuali sostituzioni nel corso del quadriennio sono tempestivamente sottoposte all'Assemblea.

Nella proposta dei candidati si cercherà, nel limite del possibile, di tener conto di una rappresentanza delle diverse categorie sociali (età, genere, professione ecc.), nonché delle diverse frazioni del Quartiere, così come dell'interesse e delle competenze specifiche per la carica prevista.

Art. 9 **Competenze del Comitato**

Il Comitato provvede in via preliminare all'esame ed al preavviso di tutti gli oggetti che sono di competenza dell'Assemblea.

Le competenze del Comitato sono in particolare le seguenti:

- a) Cura l'organizzazione della Sottosezione PPD del Quartiere e ne promuove l'attività.
- b) Designa un segretario e un cassiere (cariche cumulabili).
- c) Costituisce eventuali commissioni *facoltative* e *consultive*, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, ritenute necessarie e ne stabilisce le precise competenze nonché il numero di persone che devono farvi parte, designandone il Presidente e gli altri membri.
- d) Fissa, all'inizio di ogni quadriennio, un programma ed uno scadenario dell'attività dei vari organi e commissioni della Sottosezione.
- e) Prepara e trasmette all'Assemblea della Sottosezione del Quartiere gli oggetti di competenza di quest'ultima
- f) Dà seguito alle decisioni assembleari
- g) Preavvisa all'Ufficio Presidenziale della Sezione PPD di Bellinzona aspetti di interesse di sua competenza
- h) Collabora con il Comitato PPD sezionale, distrettuale e cantonale
- i) Promuove e collabora nell'organizzazione di manifestazioni locali

- j) Stabilisce, all'inizio di ogni legislatura, gli importi che i membri del Comitato sono tenuti a devolvere alla Sottosezione in forma "volontaria"

Art. 10 Sedute, convocazioni e delibere del Comitato

Il Comitato si riunisce regolarmente in base a quanto stabilito dall'art. 9 lett. f) per dar seguito agli oneri statutari, oppure, a giudizio del Presidente, ogni qualvolta in cui oggetti o problematiche particolari lo giustificano. In ogni caso esso si riunisce in sessioni ordinarie almeno 3 volte all'anno.

La convocazione può venir richiesta, in via d'urgenza, da parte di 1/3 dei suoi membri, con motivazione scritta ed elencazione degli oggetti da porre all'ordine del giorno.

Il Comitato delibera alla presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a voto esplicito, per alzata di mano ed alla maggioranza dei presenti.

Se richiesto, il sistema di voto può avvenire per scrutinio segreto o appello nominale.

Art. 11 Commissioni facoltative e consultive

Possono venir designate delle Commissioni *facoltative* (ad esempio "catalogo e seggi elettorali", "ricreativa", "giovani", ecc.) per contribuire a un miglior funzionamento della Sottosezione, alle quali viene conferito un preciso mandato da parte del Comitato.

I Presidenti delle Commissioni facoltative sono membri di diritto del Comitato.

Parimenti, possono venire designate Commissioni *consultive* temporanee per esaminare preliminarmente oggetti o problematiche di particolare complessità e importanza aventi interesse politico per il Quartiere, preavvisandone le conclusioni al Comitato e, se del caso, all'Assemblea della Sottosezione.

Art. 12 Commissione di revisione dei conti

La Commissione di revisione dei conti si compone di due membri nominati dall'Assemblea.

Essa esamina il bilancio e i conti di esercizio e ne riferisce all'Assemblea ordinaria successiva alla chiusura contabile (31 dicembre).

Art. 13 Finanziamento della Sezione

Il finanziamento della Sottosezione PPD del Quartiere della Turrita è liberamente assicurato dai suoi membri componenti; più precise indicazioni sono di competenza del Comitato, ai sensi dell'art. 9 lett. j).

Il Comitato è tenuto a riferire regolarmente all'Assemblea circa la situazione finanziaria esistente.

Art. 14 **Sanzioni disciplinari**

I membri della Sottosezione che rivestono cariche pubbliche o previste dagli Statuti hanno il dovere di presenziare regolarmente alle sedute dei consessi e degli organi di cui fanno parte.

In caso di violazione delle disposizioni statutarie, nonché delle decisioni degli organi della Sottosezione del Quartiere della Turrita sono passibili delle sanzioni previste all'*art. 19 dello Statuto della Sezione PPD di Bellinzona*, compresa la sospensione giusta l'*art. 20 dello Statuto*

Art. 15 **Disposizioni finali**

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto fa stato, per analogia, lo Statuto della Sezione PPD di Bellinzona, quello distrettuale, nonché lo Statuto cantonale del Partito Popolare Democratico.

Il presente Statuto entra in vigore con l'approvazione assembleare della Sottosezione del Quartiere della Turrita del 15 luglio 2021 e (cumulativamente) con la ratifica da parte del Comitato della Sezione PPD di Bellinzona.

Il/La Presidente:

Il /La Segretario/a:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX